

DIRETTIVA 95/43/CE DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 1995****che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 94/38/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che nell'esaminare una domanda motivata di inserimento di un ciclo di formazione nell'elenco figurante nell'allegato C o nell'allegato D la Commissione verifica in particolare, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 92/51/CEE, se il diploma che sancisce il ciclo di formazione in questione conferisce al titolare un livello di formazione professionale elevato, equiparabile a quello conferito dal ciclo di studi postsecondari di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, secondo trattino, lettera i) della presente direttiva e un analogo livello di responsabilità e di funzioni;

considerando che i Paesi Bassi hanno presentato una domanda motivata di modifica degli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE e che l'Austria ha presentato una domanda motivata di modifica dell'allegato D;

considerando in particolare che i cicli di formazione dei Paesi Bassi da inserire nell'elenco figurante all'allegato C della direttiva 92/51/CEE sono paragonabili per struttura e durata, nonché per il livello di responsabilità e le funzioni cui danno accesso, a quelli già contenuti nell'allegato;

considerando che, conformemente all'articolo 2 della direttiva 92/51/CEE, le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle attività contemplate nelle direttive enumerate nell'allegato A, comprese le direttive di cui all'allegato B applicabili all'esercizio, a titolo subordinato, di alcune di tali attività, anche qualora un cittadino di uno Stato membro abbia completato uno dei « corsi di formazione professionale con struttura particolare » di cui all'allegato D;

considerando in particolare che i cicli di formazione dei Paesi Bassi e dell'Austria da inserire nell'elenco figurante

all'allegato D della direttiva 92/51/CEE sono paragonabili per struttura e durata a taluni cicli di formazione figuranti all'allegato C e ad altri cicli già contenuti nell'allegato D che prevedono invariabilmente una durata totale pari o superiore a 13 anni;

considerando che conformemente all'articolo 17, secondo comma della direttiva 92/51/CEE e per rafforzare l'efficacia del sistema generale è opportuno che gli Stati membri i cui cicli di formazione figurano all'allegato D comunichino un elenco dei diplomi interessati alla Commissione e agli altri Stati membri;

considerando che per agevolarne la lettura è consigliabile fornire in allegato una versione codificata degli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15 della direttiva 92/51/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE sono modificati come illustrato nell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli elenchi modificati dei cicli di formazione professionale di cui agli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE figurano all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 217 del 23. 8. 1994, pag. 8.